



**REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE  
E SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE SEGNALANTI  
(WHISTLEBLOWING)**

Visto il Decreto Legislativo n.24 del 10 marzo 2023 (di seguito il Decreto), attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019 (di seguito la Direttiva) in materia di gestione delle segnalazioni di violazioni del diritto dell'Unione nonché delle disposizioni normative nazionali ed in materia di protezione delle persone segnalanti, l'assemblea della Sirsa S.p.a. con delibera in data 13/12/2023 ha approvato il seguente Regolamento (di seguito il Regolamento), che si compone di n.13 paragrafi e di n.2 allegati, dei quali le Linee Guida dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) sono consultabili sul sito istituzionale della medesima.

\* \* \*

**1. Oggetto**

**1.1** Il Regolamento disciplina le modalità di ricezione e di trattazione delle segnalazioni relative a violazioni, venute a conoscenza nel contesto lavorativo, di disposizioni normative nazionali e/o dell'Unione Europea, consistenti in comportamenti, atti od omissioni che ledano l'interesse pubblico e/o l'integrità della SIRSA SPA (di seguito la Società), nonché le modalità di protezione della persona che effettua le segnalazioni (di seguito il Segnalante) e degli altri soggetti previsti dal successivo paragrafo 2.

In particolare, le violazioni devono riferirsi (i) agli illeciti amministrativi, contabili, tributari, civili o penali previsti dalle norme nazionali; (ii) agli illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea nei settori espressamente indicati nel Decreto, con particolare ma non limitato riferimento ai settori di sicurezza e conformità dei prodotti; protezione dei consumatori, tutela dell'ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informatici; (iii) agli atti od omissioni in violazione della normativa dell'Unione Europea nel settore della lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea; (iv) agli atti od omissioni, riguardanti il mercato interno, in violazione della normativa dell'Unione Europea nel settore della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, tra cui le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società ed i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; (v) agli atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopra richiamati.



**1.2** Le disposizioni del Regolamento non si applicano: (i) alle contestazioni o rivendicazioni di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo quanto previsto nell'ultima parte del paragrafo 3; (ii) alle violazioni riferite a settori in cui la protezione del Segnalante sia già disciplinata in via obbligatoria da altri atti dell'Unione Europea e/o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europa indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto; (iii) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea; (iv) alle informazioni classificate ai sensi dell'art.42 l. n.124/2007, alle informazioni coperte dal segreto professionale forense e medico, alle informazioni coperte dal segreto d'indagine nei procedimenti penali od in forza di norme in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, di difesa nazionale ed ordine pubblico, di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 legge 300/1970.

**1.3** Non sono oggetto di segnalazione le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

## **2. Soggetti**

**2.1** Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti coloro che forniscono prestazioni in favore della Società a qualsiasi titolo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto, anche in assenza di corrispettivo.

In particolare, possono ricoprire la figura di Segnalante:

- i dipendenti della Società;
- i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa in favore di soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano attività in favore della Società;
- i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano attività in favore della Società;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società,



anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

**2.2** La tutela del Segnalante è assicurata anche nei seguenti casi:

- quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali);
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto purché le informazioni siano state apprese nel corso del rapporto o durante il processo di selezione.

**2.3** Le misure di protezione a tutela del Segnalante si applicano anche:

(i) ai c.d. "*facilitatori*", ossia coloro che, operanti nel medesimo contesto lavorativo, assistono il Segnalante nel processo di segnalazione e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata; (ii) alle persone operanti nel medesimo contesto lavorativo, legate al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) ai colleghi di lavoro che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; (iv) agli enti di proprietà del Segnalante per i quali lo stesso lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

### **3. Contenuto della segnalazione**

**3.1** La segnalazione (di seguito la Segnalazione) deve riguardare violazioni effettive o potenziali della normativa europea o nazionale previste al paragrafo 1.1, escluse le normative e le situazioni indicate nel paragrafo 1.2, per le quali non trova applicazione il regolamento. Nel concetto di violazione vanno ricompresi comportamenti, atti ed omissioni per i quali il Segnalante abbia fondati sospetti che possano concretizzarsi in violazioni.

Prima di ricorrere alla Segnalazione è possibile confrontarsi con il proprio superiore gerarchico, il quale, dopo essere venuto a conoscenza dell'oggetto della Segnalazione e se ne ricorrono i presupposti, sarà tenuto ad effettuare direttamente una Segnalazione ai sensi del presente Regolamento.

**3.2** La Segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- descrizione dei fatti con le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati;
- generalità o elementi (qualifica, ufficio, attività svolta) del soggetto segnalato al fine di consentirne l'identificazione;
- indicazione di eventuali testimoni che possono riferire sui fatti segnalati;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione che possa essere utile circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- indicazione delle generalità del Segnalante e dell'eventuale facilitatore.

In difetto di indicazione delle generalità del Segnalante, la



Segnalazione è anonima e sarà trattata come Segnalazione ordinaria, anziché protetta e, quindi, esclusa dall'ambito di applicazione del Regolamento.

Restano comunque ferme le tutele che il Decreto riconosce al Segnalante anonimo che, successivamente identificato, comunichi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di avere subito ritorsioni a causa della propria Segnalazione.

**3.3** Sono oggetto di Segnalazione, e quindi ammissibili, le comunicazioni di ritorsioni che il Segnalante ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione.

#### **4. Canali di segnalazione**

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite: (i) canali interni; (ii) canale esterno (ANAC); (iii) divulgazione pubblica.

È fatta salva la facoltà del Segnalante di denunciare le condotte illecite configurabili come reati direttamente alle autorità competenti.

#### **5. Canali di segnalazione interna**

**5.1** La Società, sentite le organizzazioni sindacali, ha attivato canali di Segnalazione interna che garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona fisica o giuridica alla quale la violazione è attribuita (di seguito Persona Segnalata), delle persone comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

**5.2** La gestione dei canali di Segnalazione interna è affidata dalla Società ad un soggetto esterno, avente i requisiti di imparzialità, indipendenza e competenza (di seguito il Gestore della Segnalazione). Attualmente, il Gestore della Segnalazione è l'avv. Gianantonio Barelli con studio a Bergamo, via Masone 19.

**5.3** I Canali di segnalazione interna sono:

(i) comunicazione in forma scritta mediante funzioni della piattaforma on-line dedicata;

(ii) comunicazione in forma scritta su supporto analogico (carta);

(iii) comunicazione in forma orale.

**5.4** La segnalazione in forma scritta con modalità informatiche avviene attraverso la piattaforma My Whistleblowing al seguente link <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/sirsa/>.

Al termine dell'inserimento della Segnalazione, la piattaforma attribuirà un codice identificativo univoco (codice ticket) che il Segnalante dovrà conservare come prova dell'avvenuta ricezione e gli permetterà di verificare lo stato di avanzamento della propria segnalazione.

**5.5** La segnalazione in forma scritta su supporto analogico deve essere inviata in plico chiuso a mezzo raccomandata a.r. all'indirizzo del Gestore della Segnalazione con la dicitura "Segnalazione Whistleblowing - riservata personale".

Ricevuta la segnalazione, il Gestore della Segnalazione:

i) apre la busta ed esamina il contenuto; ii) protocolla la segnalazione nell'apposito registro; iii) riproduce in fotocopia i documenti della segnalazione (lettera e busta) affinché ne venga ottenuta una copia su



carta in cui non risultano leggibili i dati personali del Segnalante e dell'eventuale facilitatore; iv) archivia separatamente gli originali delle segnalazioni (con dati personali del Segnalante) e copia delle stesse (senza dati personali del Segnalante) in luoghi idonei a consentirne l'accesso e la disponibilità per gli usi consentiti al soggetto incaricato; v) comunica, ai recapiti indicati dal Segnalante, entro sette giorni dalla presentazione la ricezione della segnalazione e il numero di protocollo/cronologico assegnato.

**5.6** La Segnalazione in forma orale avviene attraverso un incontro diretto, previo appuntamento richiesto telefonicamente al Gestore della Segnalazione al numero telefonico del medesimo.

All'appuntamento concordato, che dovrà avvenire in presenza e con la partecipazione dei soli soggetti Segnalante ed Incaricato della Gestione, quest'ultimo: i) redige un breve verbale delle dichiarazioni rese dalla persona Segnalante e lo sottopone alla sua approvazione mediante apposizione della firma; ii) protocolla la segnalazione nell'apposito registro; iii) riproduce in fotocopia il verbale della segnalazione comunicata in forma orale affinché ne venga ottenuta una copia su carta in cui non risultano leggibili i dati personali del Segnalante e dell'eventuale facilitatore; iv) archivia separatamente il verbale originale della segnalazione (con i dati personali del Segnalante) e copia dello stesso (senza dati personali del Segnalante) in luoghi idonei a consentirne l'accesso e la disponibilità per gli usi consentiti all'Incaricato della gestione.

## **6. Gestione del Canale di Segnalazione interna**

**6.1** Il Gestore della Segnalazione: (i) rilascia al Segnalante avviso di ricevimento entro sette giorni dal ricevimento della Segnalazione; (ii) effettua un esame preliminare della Segnalazione per verificare i presupposti e le condizioni di accoglimento come Segnalazione ai sensi e per gli effetti del Decreto; (iii) dichiara l'inammissibilità della Segnalazione, dandone comunicazione al Segnalante, in caso di manifesta infondatezza, motivata dalla mancanza dei presupposti e delle condizioni di cui al punto (ii), dalla mancanza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, dal contenuto del tutto generico della Segnalazione, tale da rendere incomprensibile il fatto segnalato, dalla irrilevanza dell'eventuale documentazione; (iv) richiede al Segnalante opportuni chiarimenti; (v) se ammette la Segnalazione, avvia l'istruttoria sui fatti e sulle condotte segnalate, nel rispetto della privacy delle persone coinvolte; (vi) mantiene interlocuzioni con il Segnalante; (vii) predispone e motiva l'atto di chiusura dell'istruttoria (di seguito il Riscontro) comunicandolo al Segnalante entro tre mesi dalla ricezione della Segnalazione.

**6.2** I possibili esiti del Riscontro, adeguatamente motivati, possono essere: (i) archiviazione della Segnalazione; (ii) invito al Segnalante a formulare denuncia alle Autorità competenti affinché svolgano le indagini ad esse consentite per l'approfondito accertamento dei fatti; (iii) sollecitare alla Società l'adozione di adeguate misure organizzative, gestionali e di controllo per prevenire future violazioni



analoghe e prospettare alla Società la possibilità di irrogare adeguati provvedimenti disciplinari nei confronti della Persona Segnalata e di altri eventuali corresponsabili della violazione secondo la normativa, anche contrattuale, di volta in volta vigente, qualora la Persona Segnalata sia un suo dipendente, oppure altre tipologie di sanzioni, da configurare a seconda della gravità della violazione, qualora la Persona Segnalata non sia un dipendente.

## **7. Canale di Segnalazione esterno**

**7.1** La segnalazione può essere effettuata anche utilizzando il canale esterno attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) oppure forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero su richiesta del Segnalante mediante un incontro diretto fissato in un termine ragionevole.

**7.2** La segnalazione all'ANAC può essere effettuata purché si verifichi una delle seguenti condizioni:

- se nello specifico contesto lavorativo il canale di segnalazione interna non è attivo o non è conforme ai requisiti normativi;
- se il Segnalante ha già fatto una Segnalazione interna, ma la stessa non ha avuto seguito;
- se il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettua una Segnalazione interna, alla stessa non verrebbe dato efficace seguito, come nel caso in cui la Segnalazione coinvolga il Gestore della Segnalazione, oppure che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- se il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata costituisca un pericolo imminente e palese per l'interesse pubblico.

L'ANAC è il soggetto che gestisce la piattaforma informatica verificandone il corretto funzionamento e che procederà all'istruttoria della Segnalazione secondo le Linee Guida, pubblicate sul proprio sito internet.

## **8. Divulgazione pubblica**

**8.1** Con la divulgazione pubblica il Segnalante può rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

**8.2** Il Segnalante avrà diritto alla protezione prevista dal Decreto (vedasi successivo paragrafo 10) se al momento della divulgazione il medesimo:

- ha previamente effettuato una Segnalazione attraverso i canali interni ed il Gestore della Segnalazione non ha dato riscontro nei termini previsti dal Decreto ed ha poi effettuato una segnalazione ad ANAC, la quale a sua volta non ha dato riscontro entro i termini ragionevoli;
- ha già effettuato direttamente una Segnalazione ad ANAC, la quale non ha dato riscontro entro termini ragionevoli;



- ha fondato motivo di ritenere, sulla base di circostanze concrete e non di semplici illazioni, che la violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione ad ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (ad esempio, occultamento o distruzione di prove oppure coinvolgimento nella violazione).

**8.3** Il Segnalante che effettua una divulgazione pubblica ai sensi del paragrafo 8.1 deve considerarsi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti.

## **9. Obbligo di riservatezza e privacy**

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle medesime adeguato seguito.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi - direttamente o indirettamente - tale identità non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere e dare seguito alle segnalazioni, senza il consenso espresso dello stesso. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta da segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.p.; nel procedimento dinanzi alla magistratura contabile essa non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del Segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'illecito disciplinare si fonda su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora l'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la stessa, su richiesta scritta e motivata del Gestore della Segnalazione, può essere rivelata con il consenso scritto del Segnalante stesso.

L'identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione gode della stessa garanzia del Segnalante.

La conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione è consentita per il tempo necessario alla loro definizione e, comunque, per non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

## **10. Misure di protezione**

La Società protegge il Segnalante sia da ritorsioni dirette (ad esempio, mobbing, licenziamento e calunnia, licenziamento, demansionamento, trasferimento e altre misure discriminatorie) che indirette (quelle destinate a colleghi, familiari, facilitatori, lavoratori e collaboratori di fornitori e clienti della Società).

La protezione riguarda anche il conseguente danno, comprensivo di quello reputazionale.

La protezione si applica solo ed esclusivamente se al momento della segnalazione: (i) il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o



denunciate fossero vere; (ii) il Segnalante ha rispettato la procedura di cui al presente Regolamento.

La prova della ritorsione e del conseguente danno si presume, salvo che il soggetto che ha compiuto l'atto ritorsivo dimostri che è stato motivato da ragioni estranee alla segnalazione.

Solo il Segnalante può beneficiare dell'inversione dell'onere della prova.

#### **11. Formazione**

Gli uffici o le persone a cui è demandata la gestione del canale di segnalazione interno riceveranno una specifica formazione, con cadenza periodica, relativa alla gestione del canale stesso. In particolare, tale formazione riguarderà il canale, le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni.

#### **12. Rinvio alle norme del Decreto**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rimanda al testo del Decreto e delle sue eventuali, successive comunicazioni.

#### **13. Pubblicità del regolamento**

Affinché possa essere garantita adeguata visibilità nei luoghi di lavoro e accessibilità alle persone che, pur non frequentando tali luoghi, intrattengano rapporti con la Società, il presente Regolamento, oltre che affisso in bacheca aziendale, è pubblicato sul sito della società in apposita sezione.

Palazzolo sull'Oglio, 01 agosto 2025

l'amministratore unico